VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA REGOLAMENTO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1. Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, le indicazioni degli organi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana e nel rispetto delle leggi vigenti, disciplina l'accesso, l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Soci attivi della Croce Rossa Italiana, di seguito denominati Volontari C.R.I.
- 1.2. Il Regolamento, ove non contrasti le specifiche norme di legge e regolamentari delle Componenti ausiliarie delle Forze Armate, si applica anche ai Soci attivi iscritti al Corpo Militare C.R.I. ed al Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I., eccezion fatta per le norme contenute nel titolo II - "Accesso ed organizzazione dei Volontari C.R.I.".

2. VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 2.1. Si definiscono Volontari C.R.I. coloro i quali svolgono in maniera regolare un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana.
- 2.2. I Volontari C.R.I.:
 - a. traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento Internazionale è "un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico";
 - svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un'attività materiale o intellettuale per la Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per pressioni di natura sociale, economica o politica;
 - c. intendono beneficiare le persone vulnerabili e le loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;
 - d. operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione;
 - e. sono organizzati a tutti i livelli da un Presidente di Comitato C.R.I., da loro eletto a norma di Statuto, al quale è riconosciuto il compito di rappresentare l'Associazione al proprio livello istituzionale.
- 2.3. Il Volontario C.R.I. acquisisce la qualifica di "Volontario C.R.I. sostenitore" ove versi anche la quota associativa integrativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. La qualifica di "Volontario C.R.I. sostenitore" ha durata annuale. I fondi raccolti con il versamento delle quote dei "Volontari C.R.I. sostenitori" devono essere utilizzati esclusivamente per attività di supporto ed inclusione sociale realizzate nei Comitati C.R.I. Locali o Provinciali. La qualifica di "Volontario C.R.I. sostenitore" non comporta l'attribuzione di diritti ulteriori rispetto a quelli degli altri Volontari C.R.I.





TITOLO II - ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI C.R.I.

3. RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI C.R.I. E LORO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 3.1. La selezione e l'accesso dei Volontari C.R.I. si caratterizzano per assenza di discriminazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizioni personali. È compito di ogni Comitato C.R.I. rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che possano essere frapposti all'accesso all'Associazione.
- 3.2. Per diventare Volontario C.R.I. occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
 - b. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia:
 - c. età minima di quattordici anni;
 - d. assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;
 - e. versamento della quota di Socio ordinario della C.R.I., come stabilita dal Comitato Centrale;
 - f. impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione.
- 3.3. Il corso di formazione deve porre l'aspirante Volontario C.R.I. in condizione di conoscere le sue responsabilità all'interno del Movimento nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.
- 3.4. La domanda di iscrizione al corso di formazione è presentata presso un Comitato Locale C.R.I., se costituito, o presso un Comitato Provinciale C.R.I., nel rispetto delle vigenti normative. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.
- 3.5. Il programma, la durata, la disciplina e la modulistica del corso di formazione, nonché le modalità di svolgimento della verifica finale, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.
- 3.6. La scheda di valutazione individuale relativa alla verifica finale del corso è inserita nel fascicolo personale del Volontario C.R.I.
- 3.7. Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e finalizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. Il Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi.





4. FASCICOLO PERSONALE

- 4.1. Per ogni Volontario C.R.I. è costituito un fascicolo personale informatizzato.
- 4.2. Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, particolari attitudini, eventuali qualifiche professionali o titoli vari, acquisiti all'interno o all'esterno della C.R.I., nonché copia dematerializzata di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati.
- 4.3. Il fascicolo è conservato presso l'Ufficio Soci del Comitato C.R.I. di appartenenza del Volontario C.R.I. ed è inserito in un database nazionale, con le garanzie e le modalità previste dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

5. DIRITTI

- 5.1. Ciascun Volontario C.R.I. nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
 - a. ad essere identificato come Socio attivo della Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovi a svolgere la sua attività istituzionale. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.;
 - b. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dalla C.R.I.:
 - c. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
 - d. ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.;
 - e. ad un'assicurazione che copre i rischi di responsabilità civile nonché alle altre coperture disposte dalla C.R.I. in suo favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione. In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti nel sistema nazionale di Protezione Civile;
 - f. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di appartenenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La frequenza di tali accertamenti, almeno biennale, viene decisa dal medico competente in relazione allo stato di salute del Volontario C.R.I. e alle attività svolte;
 - g. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato C.R.I. di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio, per ciascun turno di almeno sei ore, nel limite massimo previsto dalla leggi o dai regolamenti interni della C.R.I., dietro presentazione di ricevuta o scontrino fiscale;
 - h. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto alla designazione dei membri degli organi statutari della C.R.I.;
 - i. ad essere formato e preparato in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno;
 - j. ad essere informato periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate:





- k. a trasferirsi senza altra formalità ad altro Comitato C.R.I., con le modalità di cui al presente Regolamento e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche;
- I. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

6. **DOVERI**

- 6.1. Ciascun Volontario C.R.I. nell'espletamento del servizio deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:
 - a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
 - b. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
 - c. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti nella C.R.I.;
 - d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della C.R.I.;
 - e. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
 - f. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla C.R.I.;
 - g. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
 - h. non iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e della C.R.I. e/o che svolgono in convenzione con Enti Pubblici attività analoghe a quelle della Croce Rossa Italiana;
 - i. seguire in ogni occasione, sia all'interno della C.R.I. che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - j. tenere un comportamento responsabile nell'utilizzo dei social media, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
 - k. versare annualmente al Comitato C.R.I. di appartenenza la quota associativa, entro i termini stabiliti dal Comitato Centrale C.R.I., nonché l'eventuale quota integrativa di cui all'articolo 2.3;
 - l. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.
- 6.2. Se il Volontario C.R.I. è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento della C.R.I., è altresì tenuto a:
 - a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
 - b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
 - c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso:





- d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Volontari C.R.I.;
- e. astenersi dal prendere parte a decisioni di cui è parte in causa;
- f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
- g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.
- 6.3. La violazione dei doveri è sanzionabile.

7. PERMANENZA NELLA QUALIFICA

- 7.1. Il Volontario C.R.I. mantiene la qualifica di Socio attivo se:
 - a. svolge regolarmente, ed a cadenza periodica, l'attività concordata con i competenti organi del Comitato C.R.I. di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato C.R.I. medesimo. La presenza è certificata dall'ordine di servizio e/o dalla firma nel registro dei servizi. Il computo dei turni svolti è calcolato al termine di ogni mese solare;
 - b. versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota di associazione alla C.R.I.
- 7.2. La permanenza è, inoltre, subordinata al persistere dei requisiti psico-fisici necessari all'espletamento dell'attività da svolgere.
- 7.3. Sono considerati in servizio attivo tutti i Volontari C.R.I. che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto della C.R.I., nonché i Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi.
- 7.4. La perdita della qualifica è disposta con provvedimento del Presidente del Comitato C.R.I. nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza nella qualifica;
 - b. sospensione ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore ad un mese solare;
 - c. mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale;
 - d. permanenza per un periodo superiore ad un anno consecutivo nel ruolo di riserva senza richiesta di reintegro in servizio attivo.
- 7.5. La comunicazione di perdita della qualifica deve essere preceduta da specifica lettera di avvio del procedimento, inoltrata via posta elettronica o via fax, con indicazione del termine di venti giorni entro il quale il Volontario C.R.I. interessato potrà produrre formali osservazioni o controdeduzioni documentate. Ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma precedente, decorso il periodo di sospensione ingiustificata dal servizio, il Presidente del Comitato C.R.I. comunica formalmente al Volontario C.R.I. interessato l'avvio della procedura per la perdita della qualifica così come sopra indicato. In assenza di risposta da parte del Volontario C.R.I., il Presidente dispone la formale perdita della qualifica, notificata tramite raccomandata.
- 7.6. Avverso il provvedimento di perdita di qualifica, l'interessato può presentare ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso può avere ad oggetto esclusivamente la prova che i turni sono stati regolarmente svolti. In



REGOLAMENTO

- mancanza di risposta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.
- 7.7. Il Volontario C.R.I. può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla Croce Rossa Italiana.
- 7.8. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente del Comitato C.R.I. revisiona, esclusivamente in maniera informatizzata, l'elenco dei Volontari C.R.I. che hanno prestato servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione ai Comitati Centrale e Regionale C.R.I. di competenza.

8. RUOLO DI RISERVA

- 8.1. Il Volontario C.R.I. che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.
- 8.2. L'istanza va presentata al Presidente del Comitato C.R.I. ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato. Con le medesime modalità, il Volontario C.R.I. comunica il rientro in servizio attivo.
- 8.3. La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, decorso il quale il Volontario C.R.I. perde la qualifica con provvedimento d'ufficio.
- 8.4. Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota associativa entro le scadenze statutarie e mantiene le prerogative elettorali di cui allo Statuto.
- 8.5. Ove il Volontario C.R.I., titolare di una delle cariche di vertice previste dallo Statuto, si candidi in occasione di elezioni amministrative, politiche o europee, viene posto d'ufficio nel ruolo di riserva per i trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale e, comunque, fino all'espletamento della competizione. Durante tale periodo svolge le funzioni di vertice il Vice.
- 8.6. Nel caso in cui alle consultazioni amministrative, politiche o europee si candidino sia il vertice che il relativo Vice, le funzioni sono svolte dal vertice sovraordinato.

9. Trasferimenti

- 9.1. Il Volontario C.R.I. che intende trasferirsi ad altro Comitato C.R.I., presenta apposita richiesta al proprio Presidente.
- 9.2. Il trasferimento è disposto, senza altra formalità:
 - a. dal Presidente del Comitato C.R.I., qualora si tratti di sedi afferenti allo stesso Comitato:
 - b. di concerto fra i due Presidenti di Comitato C.R.I., qualora il Volontario C.R.I. abbia chiesto trasferimento ad un Comitato diverso. In tal caso il Presidente del Comitato C.R.I. di provenienza trasmette il fascicolo, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
- 9.3. La richiesta di trasferimento non può essere rigettata.
- 9.4. La richiesta di trasferimento può essere sospesa con provvedimento motivato esclusivamente nel caso in cui il Volontario C.R.I. sia soggetto a procedimento disciplinare o nel caso in cui siano indette le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato o dei Comitati interessati. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito o la procedura elettorale espletata.



REGOLAMENTO

- 9.5. In mancanza di decisione espressa, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di trasferimento, esso si intende comunque autorizzato.
- 9.6. Con le modalità indicate dai primi due commi del presente articolo sono autorizzati lo svolgimento temporaneo del servizio in contemporanea presso altro Comitato C.R.I. nonché il trasferimento temporaneo, per un periodo massimo di un anno. Il servizio svolto temporaneamente presso altro Comitato C.R.I. è certificato, alla fine del periodo, con apposita relazione dal Presidente del Comitato C.R.I. presso il quale il Volontario C.R.I. ha prestato servizio.
- 9.7. La procedura di trasferimento di cui ai commi precedenti può avvenire tramite un sistema informatizzato.

10. NORME DISCIPLINARI

- 10.1. Al Volontario C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo verbale:
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
 - d. radiazione.
- 10.2. Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Non è annotata nel fascicolo personale del Volontario.
- 10.3. L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolparsi entro venti giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità. L'avvio del procedimento di ammonizione scritta è comunicato al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 10.4. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza.
- 10.5. Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Garanti, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, a maggioranza assoluta dei propri membri ed avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.6. Contro le decisioni del Collegio Regionale dei Garanti è ammesso ricorso straordinario al Collegio Nazionale dei Garanti, che può annullare la decisione esclusivamente per carenza di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio.
- 10.7. La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:
 - a. per gravi negligenze in servizio;
 - b. per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri Volontari C.R.I. ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
 - c. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;





- d. per violazione del segreto d'ufficio;
- e. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- f. per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;
- g. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.
- 10.8. La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario C.R.I. con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni. L'avvio del procedimento di sospensione è comunicato al volontario interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 10.9. La sospensione è proposta dal Presidente del Comitato di appartenenza ed è deliberata dal Collegio Regionale dei Garanti a maggioranza di tre quarti dei componenti. Il Collegio decide, dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.
- 10.10. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni. Il Collegio decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, a maggioranza assoluta dei propri membri ed avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.11. Contro le decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti è ammesso ricorso straordinario al Presidente Nazionale della C.R.I., che può annullare la decisione esclusivamente per carenza di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio.
- 10.12. La radiazione è comminata:
 - a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
 - b. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale:
 - c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
 - d. per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
 - e. per gravi atti di in subordinazione.
- 10.13. La radiazione è proposta dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza. L'avvio del procedimento di radiazione è comunicato al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. La proposta è quindi trasmessa al Collegio Regionale dei Garanti che, dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta, esprime un parere e lo trasmette all'organo cui, a termini di Statuto, spetta la decisione.
- 10.14. I provvedimenti adottati dai Collegio dei Garanti sono tempestivamente trasmessi all'interessato ed al Presidente del Comitato C.R.I. territorialmente competente.



REGOLAMENTO

- 10.15. In casi di particolare gravità ed in attesa della definitività del provvedimento disciplinare di radiazione, il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio con provvedimento motivato del Presidente del Comitato C.R.I. territorialmente competente.
- 10.16. Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

11. COLLEGIO DEI GARANTI

- 11.1. Presso ogni Comitato Regionale C.R.I., presso i Comitati Provinciali C.R.I. delle provincie autonome di Trento e Bolzano e presso il Comitato Centrale C.R.I. è istituito un Collegio dei Garanti.
- 11.2. Sono compiti del Collegio Regionale dei Garanti:
 - a. decidere in ordine ai ricorsi presentati dai Volontari C.R.I. cui è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta;
 - b. comminare la sanzione disciplinare della sospensione temporanea;
 - c. esprimere un parere in ordine alla proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione;
 - d. istruire le pratiche relative alle violazioni disciplinari dei Presidenti e dei Consiglieri dei Comitati C.R.I., segnalate da qualsiasi Volontario C.R.I., e deliberare nei loro confronti le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo 10, a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti. Si applicano le medesime disposizioni procedurali di cui al richiamato articolo 10. Nel caso di irrogazione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un Presidente di Comitato C.R.I., il Collegio dei Garanti ne dà immediata comunicazione al Presidente Nazionale della C.R.I.
- 11.3. I Collegi Regionali dei Garanti e delle provincie autonome di Trento e Bolzano sono formati da cinque Volontari C.R.I., eletti da tutti i soci attivi C.R.I. della regione fra coloro i quali abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio.
- 11.4. Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da cinque Volontari C.R.I., eletti dall'Assemblea Nazionale della C.R.I. fra coloro i quali abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio.
- 11.5. A tutti i livelli:
 - a. i membri del Collegio durano in carica cinque anni e non possono ricoprire cariche statutarie né alcun altro incarico associativo;
 - b. nel caso in cui uno o più membri del Collegio si dimettano prima della fine del mandato, si procede alla surroga tramite elezione;
 - c. ciascun Collegio è presieduto dal Volontario C.R.I. più anziano per iscrizione alla C.R.I.
- 11.6. Il Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. approva le norme relative alle modalità di elezione dei Collegi dei Garanti nonché ai requisiti minimi che i Volontari C.R.I. debbono possedere per essere eletti.



TITOLO III - ATTIVITÀ E FORMAZIONE DEI VOLONTARI C.R.I.

12. OBIETTIVI STRATEGICI DELLA C.R.I.

- 12.1. Gli Obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana:
 - a. sono basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità quotidianamente servite dall'Associazione e sono ispirati ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari del Movimento;
 - b. identificano le priorità umanitarie della C.R.I. a tutti i livelli, e riflettono l'impegno di soci a prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
 - c. forniscono il quadro strategico di riferimento che guida l'azione della Croce Rossa Italiana.
- 12.2. Gli Obiettivi strategici della C.R.I. sono periodicamente verificati e adattati sulla base delle esigenze della C.R.I. nonché delle intervenute variazioni da parte degli organi internazionali del Movimento.
- 12.3. In linea con la Strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ed al fine di rispondere alle necessità della Croce Rossa Italiana, la C.R.I. persegue il raggiungimento degli Obiettivi strategici 2020 di cui all'O.C. 3 dicembre 2011, n. 591/11. Le modifiche a tale provvedimento sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.

13. CARTA DEI SERVIZI

- 13.1. Gli Obiettivi strategici costituiscono la linea guida per i Comitati C.R.I. nella redazione della carta dei servizi.
- 13.2. La carta dei servizi risponde alla necessità che ogni Comitato C.R.I. ha di servire la propria comunità in maniera efficace ed efficiente, operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità del territorio, e tenendo in considerazione le capacità e le risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile.
- 13.3. La carta dei servizi è proposta dal Presidente del Comitato C.R.I. ed è approvata annualmente dall'Assemblea dei Volontari C.R.I. al momento dell'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

14. ATTIVITÀ

- 14.1. Ogni Volontario C.R.I., adeguatamente formato e preparato, secondo le proprie inclinazioni, può svolgere tutte le attività istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto della C.R.I. ed in linea con gli obiettivi strategici dell'Associazione e con la strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
- 14.2. L'azione quotidiana ed organizzata dei Volontari C.R.I. nelle aree di attività della C.R.I. consente il raggiungimento degli obiettivi riportati nella carta dei servizi.
- 14.3. La aree di attività corrispondono agli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana:
 - a. Area della tutela e protezione della salute e della vita;





- b. Area del supporto e dell'inclusione sociale;
- c. Area della preparazione della comunità e della risposta ad emergenze e disastri;
- d. Area della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali, dei Valori Umanitari e della Cooperazione internazionale;
- e. Area gioventù;
- f. Area sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato.

15. AREA I - TUTELA E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA VITA

- 15.1. La C.R.I. pianifica ed implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute, volti alla prevenzione ed alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l'adozione di misure sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute. Lo sviluppo dell'individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all'individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita.
- 15.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità;
 - b. proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità;
 - c. costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute;
 - d. assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri.
- 15.3. Costituiscono attività quadro di quest'area:
 - a. la promozione della donazione volontaria del sangue;
 - b. la diffusione del Primo Soccorso;
 - c. l'educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani;
 - d. il servizio ambulanza ed i servizi assimilabili;
 - e. i servizi in ausilio al Servizio Sanitario delle Forze Armate, come previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
 - f. la diffusione del BLS, del BLSD, del PBLS del PBLDS;
 - g. le manovre di disostruzione pediatrica:
 - h. il trucco e la simulazione.

16. AREA II - SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE

- 16.1. La C.R.I. realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell'individuo, inteso come la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, adempiendo ai propri obblighi e realizzando i propri diritti. Persegue questo obiettivo mediante la pianificazione e l'implementazione di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso. Attraverso l'intervento, la C.R.I. contribuisce quindi alla costruzione di comunità più forti ed inclusive.
- 16.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
 - b. contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;





- c. promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo.
- 16.3. Costituiscono attività quadro di quest'area:
 - a. le attività di supporto sociale volte a favorire l'accesso della persona alle risorse della comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto alla comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del territorio);
 - b. le attività rivolte alle persone senza dimora;
 - c. le attività rivolte alle persone diversamente abili;
 - d. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze;
 - e. le attività rivolte alle persone migranti;
 - f. le attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone marginalizzate;
 - g. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, ospiti di case di riposo, ecc.;
 - h. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione.

17. AREA III - PREPARAZIONE DELLA COMUNITÀ E RISPOSTA AD EMERGENZE E DISASTRI

- 17.1. La C.R.I. si adopera per garantire un'efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad un'azione condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e l'implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali, utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e la propria comunità. L'intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.
- 17.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro;
 - b. ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
 - c. assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
 - d. ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri.
- 17.3. Costituiscono attività quadro di quest'area:
 - a. le attività di prevenzione e preparazione delle comunità ai disastri;
 - b. le attività di risposta alle emergenze nazionali:
 - c. la risposta ai disastri internazionali;
 - d. le attività psico-sociali in emergenza;
 - e. il recupero a seguito di disastri e crisi;
 - f. l'assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi;
 - g. i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti di salvataggio in acqua, unità cinofile, soccorsi su piste da sci);
 - h. il settore NBCR;
 - i. le attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.



REGOLAMENTO

18. <u>AREA IV - DISSEMINAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO, DEI PRINCIPI</u> FONDAMENTALI, DEI VALORI UMANITARI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- 18.1. La C.R.I. condivide con gli altri membri del Movimento Internazionale il mandato istituzionale della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari. La C.R.I., in quanto membro del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gode del vantaggio comparativo di poter lavorare in rete con le altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché con gli altri membri del Movimento Internazionale, al fine di migliorare l'intervento in favore dei vulnerabili. Coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità, la C.R.I. condivide conoscenze, esperienze e risorse con le altre Società Nazionali.
- 18.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. adempiere al mandato istituzionale della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari;
 - b. sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del Movimento Internazionale, coerentemente con il Principio Fondamentale di Universalità.
- 18.3. Costituiscono attività quadro di quest'area:
 - a. la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario;
 - b. la disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento Internazionale;
 - c. i progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società Nazionale sia a livello nazionale che decentrato;
 - d. le attività volte alla promozione della tutela dell'emblema:
 - e. l'IDRL (International Disaster Response Laws, Rules and Principles, promosso dalla Federazione Internazionale).

19. AREA V - GIOVENTÙ

19.1. La C.R.I., in linea con la Strategia 2020, la Politica della Gioventù e le altre indicazioni della Federazione Internazionale, realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo del giovane. Contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Nel quadro della strategia complessiva della C.R.I., i Giovani volontari coordinano in prima persona il processi di pianificazione e gestione di attività e progetti che si caratterizzano per la metodologia della peer-education, basata su un approccio tra pari. Nel perseguire questo obiettivo la C.R.I. promuove una cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei Giovani volontari ai processi decisionali. Riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione intergenerazionale nel raggiungimento della sua mission, la C.R.I. favorisce la partecipazione dei giovani volontari a tutte le attività dell'Associazione. La C.R.I. riconosce il valore dello specifico contributo che la collaborazione tra Giovani di differenti Società Nazionali apporta alla sua azione volta alla partecipazione ed alla responsabilizzazione dei giovani. Un documento, denominato "Progetto Associativo della C.R.I. per la gioventù" ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I., traccia la





strategia, i principi, le azioni e le peculiarità formative della gioventù dell'Associazione.

- 19.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne la partecipazione;
 - b. promuovere e educare alla cultura della cittadinanza attiva.
- 19.3. Costituiscono attività quadro di quest'area:
 - a. la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile;
 - b. la promozione della donazione volontaria del sangue ai più giovani (Club 25);
 - c. l'educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV, Progetto "IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare", ecc.);
 - d. l'educazione alla sicurezza stradale:
 - e. la promozione dei Principi Fondamentali e di una cultura della non-violenza e della pace ("YABC", bullismo, educazione alla pace, "Youth on the run", ecc.);
 - f. le attività educative rivolte a bambini ed adolescenti. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale 28 marzo 2012, n. 146/12;
 - g. il progetto "Climate in action";
 - h. le attività di cooperazione e gli scambi internazionali giovanili.

20. AREA VI - SVILUPPO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

- 20.1. La C.R.I. riconosce il valore strategico della comunicazione, che permette di catalizzare l'attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisce la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne previene quelle future, e mobilita maggiori risorse per un'azione efficace. Le attività che la C.R.I. svolge quotidianamente rappresentano un terreno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere al centro dell'attenzione i bisogni umanitari delle persone che non hanno voce. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso la capacità di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità, nonché di garantire una crescita sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei processi di gestione, trasparenza e fiducia nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene le attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della rete di Volontari.
- 20.2. Costituiscono obiettivi specifici di quest'area:
 - a. aumentare la capacità sostenibile della C.R.I. a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
 - b. rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
 - c. assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei partner, delle Istituzioni e dei soggetti del terzo settore;
 - d. mantenere i regolamenti ed i piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali:
 - e. adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili.
- 20.3. Costituiscono iniziative quadro di quest'area:
 - a. lo sviluppo organizzativo;
 - b. la comunicazione (esterna, interna, documentazione);
 - c. la promozione e le politiche del volontariato;
 - d. la promozione-reclutamento-fidelizzazione dei soci attivi e dei sostenitori:





- e. lo sviluppo dei partenariati strategici;
- f. la pianificazione e la progettazione dei servizi;
- g. la trasparenza;
- h. l'advocacy;
- i. il fundraising;
- j. la gestione delle risorse umane;
- k. il monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di implementazione, nonché la valutazione del loro impatto.

21. FORMAZIONE

- 21.1. L'azione dei Volontari C.R.I. presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell'Associazione.
- 21.2. La C.R.I. organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. I relativi regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.
- 21.3. Ogni Volontario C.R.I. ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato C.R.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I Comitati C.R.I. hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto.

TITOLO IV - ORDINAMENTO

22. PRESIDENTE

- 22.1. Il Presidente del Comitato C.R.I., a tutti i livelli associativi:
 - a. ha funzioni di direzione e coordinamento, organizzazione, proposta, nonché di esecuzione del deliberato dell'Assemblea;
 - b. rappresenta i Volontari della C.R.I. e ne coordina le attività;
 - c. presenta all'Assemblea la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, nonché il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi;
 - d. redige la relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo e li presenta all'Assemblea;
 - e. nomina i Delegati Tecnici, ciascuno per ogni Area di attività, nonché i responsabili per singole iniziative e progetti. La scelta dei Delegati deve essere espressamente motivata sui seguenti parametri: adesione ai Principi della Croce Rossa, capacità organizzative e competenze tecnico-scientifiche, titoli acquisiti, anche esternamente alla C.R.I., esperienza. La nomina dei Delegati Tecnici di Area è obbligatoria a livello provinciale, regionale e nazionale. I Delegati sono presentati dal Presidente all'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile;
 - f. nomina il Delegato Tecnico all'Area V "Gioventù", scegliendolo tra i Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni e su proposta vincolante di



REGOLAMENTO

un'assemblea dei Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni, all'uopo convocata entro dieci giorni dal suo insediamento. La partecipazione a tale Assemblea da parte dei Militari C.R.I. e delle Infermiere Volontarie C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni costituisce attività istituzionale e non è soggetta all'autorizzazione del Comandante o dell'Ispettrice del Corpo.

- 22.2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Volontari C.R.I. almeno quattro volte l'anno. La convocazione è disposta tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato. Dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato entro i successivi quindici giorni.
- 22.3. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti è sanzionabile.
- 22.4. L'Assemblea dei Volontari C.R.I. può, a maggioranza assoluta dei componenti, approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione è immediatamente trasmessa al Presidente Nazionale della C.R.I. per le conseguenti valutazioni in ordine al commissariamento del Comitato C.R.I.
- 22.5. L'Assemblea dei Volontari C.R.I. può, a maggioranza dei presenti, approvare una mozione di censura sull'operato o sugli atti del Presidente o dei suoi collaboratori. Ove la mozione sia diretta a censurare l'operato di un Delegato Tecnico, questi decade dall'incarico. La mozione di censura nei confronti del Delegato Tecnico all'Area V Gioventù è votata dall'assemblea dei Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni.

23. Consiglio di presidenza

- 23.1. Il Presidente del Comitato C.R.I. unitamente ai sei Delegati Tecnici costituisce il Consiglio di Presidenza.
- 23.2. Sono membri del Consiglio di Presidenza anche i Delegati Tecnici nominati nelle Sedi di cui al successivo articolo 24.
- 23.3. Il Consiglio di Presidenza:
 - a. coadiuva il Presidente nelle attività a lui assegnate dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti vigenti;
 - b. sovrintende altresì le modalità di coordinamento dei Volontari, di sviluppo delle attività del Comitato e la gestione dei turni di servizio.

24. ORDINAMENTO TERRITORIALE

- 24.1. Ogni unità territoriale non sede di Comitato C.R.I. è denominata "Sede della Croce Rossa Italiana".
- 24.2. La Sede della C.R.I. è costituita in un ambito territoriale omogeneo, pari a quello di un Comune, di una municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici, ed afferenti ad un Comitato C.R.I.
- 24.3. La Sede della C.R.I. prende il nome del Comune, della Municipalità o dell'area geografica sul cui territorio insiste la sua azione.
- 24.4. Presso ogni Sede della C.R.I. ove il numero dei Volontari, l'estensione territoriale o la mole delle attività lo giustifichino, il Presidente può individuare i Delegati Tecnici





di cui all'articolo 22.1., lettera e, scegliendoli tra i Volontari C.R.I. della Sede medesima. Ove nella Sede ci siano almeno dieci Volontari C.R.I. di età non superiore a trentadue anni, il Presidente nomina, su proposta vincolante di un'assemblea di Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni, il Delegato Tecnico all'Area V Gioventù. Nei confronti dei Delegati Tecnici delle Sedi C.R.I. si applicano le norme di cui all'articolo 22.5. Le relative mozioni sono deliberate dai Volontari C.R.I. che prestano servizio nella Sede medesima.

25. ORDINAMENTO NELLE LOCALITÀ OVE SONO PRESENTI MINORANZE LINGUISTICHE

- 25.1. Nei Comuni ove sono presenti minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione, dai trattati internazionali e dalle leggi dello Stato, i Volontari C.R.I. hanno diritto ad utilizzare le vigenti normative ed il materiale, anche promozionale, in modalità bilingue.
- 25.2. Il Comitato Centrale C.R.I. assicura il necessario supporto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

26. ADOZIONE E MODIFICHE

- 26.1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dalle norme previste dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e dal vigente Statuto della Croce Rossa Italiana, ed entra immediatamente in vigore.
- 26.2. Ogni altra norma precedentemente emanata ed in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata.
- 26.3. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.

27. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DISCIOLTE COMPONENTI VOLONTARISTICHE

- 27.1. Con l'approvazione del presente Regolamento decadono dalle loro cariche i Vertici Nazionali, Regionali e Provinciali delle disciolte Componenti Volontaristiche. Gli stessi provvedono senza indugio a passare le consegne ai rispettivi Comitati C.R.I. di appartenenza.
- 27.2. I Vertici locali delle disciolte Componenti Volontaristiche rimangono in carica per assicurare il regolare prosieguo dell'attività. Essi cessano dal loro incarico dieci giorni dopo la proclamazione del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza, o nel più breve termine in cui lo stesso nominerà i Delegati Tecnici alle Aree.
- 27.3. In ogni caso, seppur decaduti, i già Vertici delle disciolte Componenti Volontaristiche sono tenuti a garantire tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento elettorale per le elezioni dei Presidenti di Comitato C.R.I., come approvato con provvedimento del Ministro della Salute.
- 27.4. Al fine di assicurare la necessaria continuità dei servizi e di non disperdere l'importante patrimonio culturale ed umano acquisito, i Presidenti di Comitato Locale C.R.I. eletti nominano i responsabili delle attività di emergenza-urgenza sanitaria nonché degli sportelli sociali e del fundraising tenendo conto delle professionalità, rispettivamente e preferibilmente, degli ex vertici e delegati tecnici già Volontari del Soccorso e già Volontarie del Comitato Nazionale Femminile. I



REGOLAMENTO

Presidenti Locali C.R.I. individuano pertanto il Delegato Locale alle Attività di Emergenza, nonché i responsabili delle attività di emergenza-urgenza sanitaria e degli sportelli sociali.

- 27.5. Nelle more dell'approvazione della regolamentazione della Gioventù della Croce Rossa Italiana conforme alla Politica della Gioventù della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i Delegati Tecnici all'Area V Gioventù svolgono le mansioni di rappresentanti dei Giovani dei livelli corrispondenti.
- 27.6. A far data dall'approvazione del presente Regolamento e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, i Commissari dei Comitati Locali, Provinciali e Regionali C.R.I. non dispongono alcuna nuova nomina se non quelle assolutamente necessarie per il buon funzionamento del proprio Comitato e che avranno comunque scadenza con le nomine dei Delegati Tecnici da parte dei Presidenti eletti.

28. ADEMPIMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI DELLE ATTIVITÀ E DELLA FORMAZIONE

- 28.1. Le norme di cui all'articolo 7 del presente Regolamento entrano in vigore l'1 gennaio 2013.
- 28.2. Entro il 31 marzo 2013 sono sottoposti a revisione tutti i vigenti regolamenti delle attività, al fine di conformarli al nuovo ordinamento nonché di eliminare i riferimenti alle Componenti Volontaristiche. Identica revisione viene operata sulla composizione delle Commissioni del Comitato Centrale C.R.I.
- 28.3. Entro il 30 giugno 2013 sono sottoposti a revisione tutti i vigenti regolamenti sulla formazione, al fine di conformarli alle attività, agli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana ed al nuovo ordinamento della C.R.I., nonché per eliminare i riferimenti alle Componenti Volontaristiche

29. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE NORME DISCIPLINARI AI COLLEGI DEI GARANTI

- 29.1. Le norme di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento entrano in vigore l'1 gennaio 2013.
- 29.2. L'elezione dei Collegi Regionali dei Garanti avviene entro il mese di febbraio 2012.
- 29.3. Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Garanti è convocata un'Assemblea Nazionale della C.R.I., la cui composizione è conforme alle previsioni dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178, entro il mese di aprile 2013. Il Comitato Centrale C.R.I. approva le norme relative.
- 29.4. Nelle more della costituzione dei Collegi dei Garanti i termini di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione temporanea e della radiazione sono sospesi. Sono altresì sospesi i termini decadenziali per la presentazione dei ricorsi previsti dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

ORDINANZA PRESIDENZIALE

ON: 11-13/13

DEL 07 NOV. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto il Decreto del Presi

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della

Croce Rossa Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di

riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. 3, comma 1 , lettera c del D.Lgs 28 settembre 2012, n.

178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce

Rossa;

VISTO il Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di

proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa

Italiana;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del

Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice

Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 567 del 3 dicembre 2012 con la quale, ai sensi del

predetto Decreto Legislativo 178/2012, è stato modificato l'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 ed è stato approvato il Regolamento dei

Volontari della Croce Rossa Italiana:

RITENUTO dopo dieci mesi di applicazione della nuova normativa interna

e dopo aver riscontrato criticità nell'applicazione di alcune disposizioni, che al predetto Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana debbano essere apportate modifiche limitatamente ai punti 7 "Permanenza nella qualifica", 10 "Norme disciplinari" e 11 "Collegio dei Garanti" e ciò al fine di

superare le criticità riscontrate in sede di applicazione;

DETERMINA

A parziale modifica ed integrazione del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana approvato con Ordinanza Commissariale n. 567 del 03 dicembre 2012:

▶L'art. 7 del Titolo II – "Permanenza nella qualifica" è interamente sostituito dal seguente articolo:

7. PERMANENZA NELLA QUALIFICA

7.1. Il Volontario C.R.I. mantiene la qualifica di Socio attivo se:

- a. svolge, a cadenza periodica, l'attività concordata con i competenti organi del Comitato C.R.I. di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato C.R.I. medesimo. La presenza è certificata dall'ordine di servizio e/o dalla firma nel registro dei servizi. Il computo dei turni svolti è calcolato al termine di ogni mese solare e nel mese successivo è messo a disposizione per la consultazione da parte dei volontari presso l'ufficio soci;
- b. versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota di associazione alla C.R.I.
- 7.2. Sono considerati in servizio attivo tutti i Volontari C.R.I. che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto della C.R.I., nonché i Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi.
- 7.3. La perdita della qualifica è disposta con provvedimento del Presidente del Comitato C.R.I. nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza nella qualifica;
 - b. Sospensione ingiustificata dal servizio attivo, relativamente ai servizi accessibili al volontario interessato in base alle sue qualifiche, per un periodo superiore ai due mesi solari. E' onere del Presidente del Comitato cui afferisce il volontario interessato dal procedimento di perdita della qualifica, produrre la documentazione legittimante il procedimento in questione.
 - c. mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale;
 - d. permanenza per un periodo superiore ad un anno consecutivo nel ruolo di riserva senza richiesta di reintegro in servizio attivo.
- 7.4. L'avvio del procedimento di perdita di qualifica è stabilito, a pena di nullità, entro un massimo di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempienza del volontario così come previsto dal comma 7.3. La comunicazione di perdita della qualifica, deve essere inviata al volontario interessato tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.
- 7.5. Avverso il provvedimento di perdita di qualifica, l'interessato può presentare ricorso al Presidente gerarchicamente subordinato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, allegando la documentazione dimostrante la non sussistenza dei motivi alla base del provvedimento. In mancanza di risposta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.



CROCE ROSSA ITALIANA

- 7.6. Il Volontario C.R.I. può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla Croce Rossa Italiana.
- 7.7. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente del Comitato C.R.I. revisiona, esclusivamente in maniera informatizzata, l'elenco dei Volontari C.R.I. attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione ai Comitati Centrale e Regionale C.R.I. di competenza.
- 7.8. Il volontario a cui sia stata comunicata la perdita della qualifica nei modi e nelle forme di cui all'art. 7.4. per mancato pagamento della quota associativa o per mancato svolgimento del servizio attivo può, entro l'anno solare, procedere al pagamento della quota e rientrare nell'Associazione, riprendendo il servizio attivo. Entro l'anno solare l'ammissione del socio di cui al periodo precedente è consentita senza la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento e non comporta perdita delle qualifiche C.R.I. eventualmente acquisite e non ancora scadute. Dalla data di riammissione del volontario decorrono i termini previsti dallo Statuto ai fini dell'elettorato attivo e passivo.

▶ L'art. 10 del Titolo II – "Norme disciplinari" è interamente sostituito dal seguente articolo:

10. NORME DISCIPLINARI

- 10.1. Al Volontario C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
 - d. radiazione.
- 10.2. Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza e non è annotata nel fascicolo personale del Volontario.
- 10.3. L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo disposta nel caso di reiterate e lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità. L'ammonizione va contestata all'interessato per iscritto, con invito formale a discolparsi entro venti giorni dal ricevimento dello stesso. L'avvio del procedimento di ammonizione scritta è comunicata al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, nella quale sono indicati:
 - a. l'oggetto del procedimento promosso;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento:
 - d. l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.

07 NOV. 2013 0411-13



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza ed è inserita nel fascicolo personale del Volontario C.R.I.
- 10.5. Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente del Comitato gerarchicamente sovraordinato.
 Il Presidente del Comitato gerarchicamente sovraordinato decide con provvedimento motivato entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il
 - provvedimento motivato entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio tra le parti, attraverso la richiesta di produzione di memorie scritte. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.6. La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:
 - a. per gravi negligenze in servizio;
 - b. per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri Volontari C.R.I. ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
 - c. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
 - d. per violazione del segreto d'ufficio;
 - e. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
 - f. per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;
 - g. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.
- 10.7. La sospensione è proposta al Presidente Regionale dal Presidente del Comitato di appartenenza ed è decisa dal Presidente Regionale. Il Presidente Regionale decide, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare, dopo aver sentito le parti qualora lo richiedano e redatto apposito verbale di audizione e analizzato memorie e documenti. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, la proposta si intende respinta.
- 10.8. La sospensione va contestata all'interessato per iscritto, con invito formale a discolparsi entro venti giorni dal ricevimento della stessa. Essa non può essere comminata senza adeguata motivazione. L'avvio del procedimento di sospensione è comunicata al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, in cui sono indicati:
 - a. l'oggetto del procedimento promosso;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento:
 - c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento:
 - d. l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
- 10.9. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Presidente Nazionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione. Il Presidente Nazionale decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.10. La radiazione è proposta al Presidente Regionale dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza. L'avvio del procedimento di radiazione è

comunicato al Volontario C.R.I. interessato mediante una comunicazione personale, in cui sono indicati:

- a. l'oggetto del procedimento promosso;
- b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- d. l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
- Il Presidente Regionale, dopo aver sentito le parti qualora lo richiedano e analizzato memorie e documenti ed entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.
- 10.11. La radiazione è comminata:
 - a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
 - b. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
 - c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
 - d. per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti:
 - e. per gravi atti di in subordinazione.
- 10.12. Il provvedimento di radiazione adottato dal Presidente Regionale è dallo stesso tempestivamente trasmesso, mediante una comunicazione personale, all'interessato e al Presidente del Comitato CRI territorialmente competente.
- 10.13. Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Presidente Nazionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione. Il Presidente Nazionale decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Decorsi tali termini, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 10.14. In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di radiazione, il Volontario C.R.I. può essere sospeso dal servizio con provvedimento motivato dal Presidente Regionale.
- 10.15. In caso di inerzia del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza del volontario, e limitatamente ai fatti e/o condotte passibili di sospensione o radiazione, il Presidente Regionale può attivarsi motu proprio senza necessità di specifica proposta da parte del predetto Presidente del Comitato di appartenenza del volontario.
- 10.16. Il Presidente Regionale, una volta accertati fatti e/o condotte passibili di sospensione o radiazione, non è vincolato a concludere il procedimento con l'applicazione della sanzione proposta dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza.
- 10.17. Ai sensi del presente Regolamento, tutti i provvedimenti disciplinari saranno definitivi nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

➤ L'art. 11 del Titolo II – "Collegio dei Garanti" è abrogato

Le modifiche apportate con la presente Ordinanza Presidenziale al Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana di cui all'Ordinanza Commissariale n. 567 del 03 dicembre 2012 entrano immediatamente in vigore.

0411-13 07 MOV. 2013



Il Servizio Rapporti con il Volontariato del Comitato Centrale C.R.I. provvede a dare la massima diffusione alla presente Ordinanza Presidenziale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Avv. Francesco Rocca)

Si prende atto Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario (D.ssa Patrizia De Luca)

0411-13 07 NOV. 2013